



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 223 DEL 21/11/2023**

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che i consigli provinciali di molte province italiane, tra i quali quello della Provincia di Reggio Emilia, sono in scadenza tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 mentre nella primavera del 2024 si terrà il turno generale delle elezioni amministrative con la conseguenza che i risultati elettorali potrebbero comportare importanti ricadute relativamente all'elettorato sia attivo che passivo con la conseguenza che, se le elezioni del consiglio provinciale si tenessero prima del turno delle amministrative, una parte dei consiglieri provinciali neoeletti potrebbe decadere;
- che a tal riguardo l'art. 1 c. 79 lett. b) della l. 56/2014 che al secondo periodo dispone quanto segue: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti";
- che l'Unione delle Province Italiane ha richiesto di sottoporre alla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di esprimere un orientamento in merito alla possibilità di dare attuazione a tale norma nel contesto sopra richiamato;

VISTO l'atto di orientamento adottato nella seduta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali dell'8 novembre 2023, trasmesso da U.P.I. ed acquisito al protocollo dell'ente in data 17/11/2023 n. 39053, che si allega sub A) e che così si esprime:

- 1) *In merito alla questione relativa alla natura meramente transitoria della normativa in esame, si rileva che, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, si ritiene che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle Province.*
- 2) *La norma ha una natura obbligatoria, e non meramente facoltativa, e dispone il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province - sia i Consigli provinciali, sia i Presidenti di provincia - nella ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.*
- 3) *Per quanto, invece, riguarda il problema della determinazione del corpo elettorale, in base al quale verificare la sussistenza dei presupposti per il differimento della tornata provinciale, si ritiene che la natura di procedimento elettorale di secondo grado delle elezioni provinciali implichi che, nel procedimento per il rinnovo degli organi delle province, gli aventi diritto al voto sono solo ed esclusivamente i sindaci*

ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle province medesime.

- 4) In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, si rappresenta che il differimento riguarda tutte le Province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Tale ricostruzione appare in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e scongiura il rischio di soluzioni differenziate pur in presenza dei medesimi presupposti.*
- 5) Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56/2014, si ritiene che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro 45 giorni a decorrere dall'ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza.;*

PRESO ATTO che relativamente al territorio della Provincia di Reggio Emilia, sono 31 i comuni e il 75,3% i sindaci e i consiglieri comunali interessati al turno elettorale amministrativo della prossima primavera, come risulta anche dalla tabella allegata sub B) prodotta dal Ministero dell'Interno;

RITENTUTO quindi che siano integrati i requisiti previsti dalla lett. b) del comma 79 dell'art. 1 della l. 56/2014 e dal richiamato orientamento deliberato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO dell'Orientamento deliberato dalla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 8/11/2023 ed allegato sub A) al presente decreto, secondo cui le Province che devono convocare e svolgere le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti di Provincia tra il mese di dicembre 2023 e i primi mesi del 2024, dovranno rinviare le elezioni a dopo il turno di elezioni comunali della prossima primavera se oltre il 50% dei sindaci e dei consiglieri comunali giungono a scadenza nel 2024 e devono essere rinnovati con le elezioni degli organi di governo dei rispettivi Comuni;

DI DARE ATTO che la Provincia di Reggio Emilia ricade nella situazione sopra definita, come risulta anche dalla tabella allegata sub B) prodotta dal Ministero dell'Interno;

DI DISPORRE pertanto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale vengano svolte entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti del turno di elezioni amministrative che si terrà nella primavera del 2024;

DI DARE ATTO che conseguentemente gli attuali consiglieri provinciali rimarranno in carica fino al rinnovo dell'organo, salvo che non ne intervenga la decadenza a seguito della rielezione dei rispettivi organi consiliari di appartenenza;

DI TRASMETTERE il presente decreto ai consiglieri provinciali e ai Comuni della provincia di Reggio Emilia;

DI DARE ATTO che il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) Orientamento Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 08/11/2023;
- B) tabella Elenco Province interessate;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 21/11/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta dell'8 novembre 2023

VISTO l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la quale tra l'altro, prevede che *“ Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti”*;

VISTA la nota del 7 novembre 2023 con la quale l'UPI ha rappresentato che, entro la fine dell'anno 2023 e l'inizio del 2024, giungono a scadenza i mandati di numerosi Consigli provinciali e di alcuni Presidenti di Provincia e che diverse Province interessate hanno richiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione della citata disposizione ed al riguardo l'UPI il 12 ottobre u.s. ha inviato un quesito sul tema al Ministero dell'interno e al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie locali;

VISTO che l'UPI nella citata nota, chiede all' Ufficio di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la convocazione di una riunione tecnica urgente, per approfondire alcune problematiche connesse all'applicazione della predetta lettera b) dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 56/2014 come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed individuare un orientamento condiviso con i Ministeri competenti,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

al fine di un successivo pronunciamento ufficiale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 7 novembre 2023, sono state esaminate le problematiche evidenziate dall' UPI riguardanti: 1) il regime temporale della norma; 2) la natura obbligatoria della norma; 3) la determinazione del corpo elettorale; 4) i criteri per l'individuazione delle province ricomprese nella previsione normativa e 5) la determinazione del termine entro cui devono svolgersi le elezioni in caso di applicazione del differimento del turno elettorale, nonché i chiarimenti proposti dall'UPI con la citata nota;

CONSIDERATO che, all'esito della predetta riunione tecnica, il Ministero dell'interno, gli uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ANCI e UPI hanno condiviso i chiarimenti proposti con la citata nota UPI e l'adozione di un atto di orientamento da parte della Conferenza stato-città ed autonomie locali sull'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall'articolo 17-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le competenti Amministrazioni governative, ANCI e UPI, nel condividere i chiarimenti proposti nella nota UPI del 7 novembre 2023, hanno concordato sull'opportunità di individuare un orientamento condiviso sull'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall'articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO

ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall' articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- 1) In merito alla questione relativa alla natura meramente transitoria della normativa in esame, si rileva che, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si ritiene che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle Province.
- 2) La norma ha una natura obbligatoria, e non meramente facoltativa, e dispone il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province - sia i Consigli provinciali, sia i Presidenti di provincia - nella ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 3) Per quanto, invece, riguarda il problema della determinazione del corpo elettorale, in base al quale verificare la sussistenza dei presupposti per il differimento della tornata provinciale, si ritiene che la natura di procedimento elettorale di secondo grado delle elezioni provinciali implichi che, nel procedimento per il rinnovo degli organi delle province, gli aventi diritto al voto sono solo ed esclusivamente i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle province medesime.
- 4) In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, si rappresenta che il differimento riguarda tutte le Province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Tale ricostruzione appare in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e scongiura il rischio di soluzioni differenziate pur in presenza dei medesimi presupposti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- 5) Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56/2014, si ritiene che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro 45 giorni a decorrere dall'ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza.

Il Segretario
Anna Lucia Esposito

Il Ministro dell'interno
Matteo Piantedosi

Il Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie
Roberto Calderoli

ELENCO DELLE PROVINCE INTERESSATE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL PRIMO SEMESTRE DEL 2024
(Regioni a statuto ordinario)

Situazione al 10 novembre 2023

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	ALESSANDRIA								
	Totale	130	0	2	128	181.145	1.462	2.145	68,2
	BIELLA								
	Totale	59	1	1	58	156.683	699	864	80,9
	CUNEO								
	Totale	172	0	4	168	346.980	1.972	2.873	68,6
	NOVARA								
	Totale	56	0	1	55	171.336	666	1.047	63,6
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA								
	Totale	53	1	1	52	92.592	613	864	70,9
	VERCELLI								
	Totale	39	1	1	38	86.651	457	952	48,0
	BERGAMO								
	Totale	164	1	5	159	749.916	2.016	2.999	67,2
	BRESCIA								
	Totale	143	0	5	138	680.501	1.801	2.631	68,5
	COMO								
	Totale	90	0	2	88	327.979	1.084	1.794	60,4
	CREMONA								
	Totale	87	1	1	86	246.467	1.017	1.335	76,2

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	LECCO								
	Totale	49	0	0	49	156.481	587	1.034	56,8
	LODI								
	Totale	45	0	1	44	135.795	527	728	72,4
	MANTOVA								
	Totale	38	0	2	36	195.043	478	840	56,9
	MONZA E DELLA BRIANZA								
	Totale	30	0	6	24	266.954	424	877	48,3
	PAVIA								
	Totale	123	1	1	122	297.776	1.425	2.178	65,4
	SONDRIO								
	Totale	46	0	0	46	97.523	528	909	58,1
	VARESE								
	Totale	77	0	3	74	321.386	955	1.772	53,9
	BELLUNO								
	Totale	31	0	0	31	87.802	363	739	49,1
	PADOVA								
	Totale	52	0	4	48	323.997	680	1.390	48,9
	ROVIGO								
	Totale	32	1	1	31	127.622	394	628	62,7
	TREVISO								
	Totale	55	0	4	51	428.951	757	1.346	56,2

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	VERONA Totale	48	0	5	43	302.358	624	1.322	47,2
	VICENZA Totale	76	0	6	70	496.355	1.002	1.530	65,5
	IMPERIA Totale	29	0	1	28	88.497	339	790	42,9
	SAVONA Totale	40	0	1	39	115.927	472	849	55,6
	FERRARA Totale	13	1	3	10	224.739	195	331	58,9
	FORLI'-CESENA Totale	20	1	3	17	319.320	296	428	69,2
	MODENA Totale	32	1	10	22	576.071	504	711	70,9
	PARMA Totale	27	0	1	26	160.725	351	586	59,9
	PIACENZA Totale	28	0	0	28	102.233	340	584	58,2
	RAVENNA Totale	14	0	3	11	162.724	210	292	71,9
	REGGIO EMILIA								

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	Totale	31	1	3	28	431.035	461	612	75,3
	RIMINI								
	Totale	16	0	2	14	99.590	204	381	53,5
	AREZZO								
	Totale	26	0	2	24	162.552	344	498	69,1
	GROSSETO								
	Totale	14	0	1	13	66.084	174	376	46,3
	LIVORNO								
	Totale	12	1	5	7	306.374	214	299	71,6
	LUCCA								
	Totale	19	0	1	18	95.637	241	477	50,5
	MASSA-CARRARA								
	Totale	8	0	0	8	24.437	94	245	38,4
	PISA								
	Totale	26	0	4	22	236.483	372	545	68,3
	PISTOIA								
	Totale	10	0	3	7	108.723	144	304	47,4
	PRATO								
	Totale	5	1	2	3	233.414	89	119	74,8
	SIENA								
	Totale	29	0	2	27	187.215	369	463	79,7

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	PERUGIA								
	Totale	39	1	6	33	432.249	543	833	65,2
	TERNI								
	Totale	21	0	1	20	62.519	245	413	59,3
	ANCONA								
	Totale	29	0	1	28	140.905	369	669	55,2
	ASCOLI PICENO								
	Totale	22	1	1	21	115.587	284	433	65,6
	FERMO								
	Totale	22	0	0	22	35.736	250	498	50,2
	MACERATA								
	Totale	37	0	2	35	134.291	451	721	62,6
	PESARO E URBINO								
	Totale	38	1	2	36	285.602	488	644	75,8
	FROSINONE								
	Totale	36	0	2	34	144.082	436	1.149	37,9
	LATINA								
	Totale	6	0	0	6	24.232	72	527	13,7
	RIETI								
	Totale	45	0	0	45	60.246	503	843	59,7
	VITERBO								

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	Totale	25	0	1	24	76.644	293	754	38,9
	L'AQUILA								
	Totale	7	0	0	7	15.979	81	1.266	6,4
	CHIETI								
	Totale	50	0	0	50	87.780	568	1.256	45,2
	PESCARA								
	Totale	17	1	2	15	209.303	237	590	40,2
	TERAMO								
	Totale	22	0	1	21	98.069	266	615	43,3
	CAMPOBASSO								
	Totale	36	1	2	34	145.147	448	986	45,4
	ISERNIA								
	Totale	20	0	0	20	21.710	222	604	36,8
	AVELLINO								
	Totale	42	1	2	40	158.692	508	1.426	35,6
	BENEVENTO								
	Totale	24	0	0	24	51.552	274	938	29,2
	CASERTA								
	Totale	31	0	3	28	209.681	403	1.440	28,0
	SALERNO								
	Totale	46	0	4	42	201.982	566	2.054	27,6

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	BARLETTA ANDRIA TRANI Totale	1	0	0	1	13.970	17	226	7,5
	BRINDISI Totale	2	0	1	1	35.193	30	356	8,4
	FOGGIA Totale	15	0	3	12	130.796	203	831	24,4
	LECCE Totale	28	1	2	26	220.851	370	1.326	27,9
	TARANTO Totale	3	0	0	3	15.374	39	485	8,0
	POTENZA Totale	41	1	1	40	151.806	497	1.218	40,8
	MATERA Totale	9	0	0	9	19.532	103	407	25,3
	CATANZARO Totale	19	0	0	19	34.490	217	968	22,4
	COSENZA Totale	64	0	2	62	240.994	758	1.848	41,0
	CROTONE Totale	11	0	0	11	25.339	127	355	35,8

	PROVINCIA	NUMERO COMUNI AL VOTO PRIMO SEMESTRE 2024	COMUNI CAPOLUOGO (CAP)	COMUNI SUPERIORI 15.000 abitanti (SUP)	COMUNI PARI O INFERIORI 15.000 abitanti (INF)	POPOLAZIONE al 31/12/2021 D.P.R. 20/01/2023	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI AL VOTO	TOTALE ELETTORI 2° GRADO (SINDACI E CONSIGLIERI) COMUNI DELLA PROVINCIA	RAPPORTO PERCENTUALE TRA ELETTORI 2° GRADO AL VOTO ED ELETTORI 2° GRADO DELLA PROVINCIA
	VIBO VALENTIA Totale	14	1	1	13	67.634	186	598	31,1
	Totale complessivo	2.916	22	143	2.773	13.648.040	35.998	68.964	52,2

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2023/3986

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 20/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 223 DEL 21/11/2023

PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 21/11/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.